

Sentenza n. 1 – del 16 gennaio 2024

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO

composta dai membri:

Avv. Enrico Valentini – Presidente

Avv. Augusto Di Marziantonio – Componente

Avv. Gianluca Simeoni – Componente

Riunitasi presso la sede FISR il giorno 16 gennaio 2024 per deliberare in ordine al ricorso presentato in data 11/01 u.s dall'Avv. Lorenzo Maestrini per conto della A.S.DILETTANTISTICA CIRC.PATT.GROSSETO 1951(COD. 3462) avverso la sentenza n. 24/2024 del Giudice Sportivo Nazionale Hockey Pista;

FATTO

La ASD Circolo Pattinatori Grosseto ha impugnato il provvedimento del G.S.N. Hockey Pista. in epigrafe, nella parte in cui *"Letto... l'art. 16 lett. b) RGC"* disponeva di *"assegnare la sconfitta per 10-0 ai danni della società [ASD Hockey Pista Vercelli, ritiratasi dal campionato di Serie A1 Hockey Pista], per tutte le partite che quest'ultima avrebbe dovuto disputare nel girone di ritorno restandone invece validi tutti i risultati consolidati nel girone di andata"*, chiedendone, in via preliminare, la revoca/annullamento nella parte in cui il G.S.N. ha ritenuto applicabile nel caso di specie l'art.16 lett. b) cit., essendo del tutto carente la motivazione e, nel merito, la revoca/annullamento nella parte in cui. ha ritenuto applicabile l'art.16 lett. b) cit. anziché l'art. 16 lett. a) RGC, con ogni conseguente determinazione.

Nel ricorso si deduceva che, considerato che l'ASD Hockey Pista Vercelli aveva comunicato il proprio ritiro il 3 gennaio 2024, e, quindi, prima della disputa, avvenuta, il successivo 4 gennaio 2024, dell'ultima gara del girone

d'andata tra il Monza ed il Forte dei Marmi, non fosse possibile comprendere, in mancanza di motivazione, le ragioni per cui il Giudice avesse ritenuto applicabile l'art.16 lett. b) cit., atteso che il menzionato ritiro era intervenuto non “*durante il girone di ritorno*”, come indicato da detta disposizione, ma “*prima della fine del girone d'andata*”, come previsto dall' art. 16 lett. a) cit.. Si evidenziava, poi, che l'applicabilità, al caso de quo, di quanto disposto da detta lettera a) avrebbe comportato l'annullamento di tutte le gare disputate dalla squadra ritirata, con rideterminazione della classifica finale del girone d'andata, utilizzata per la determinazione della griglia dei quarti di Coppa Italia, con conseguente diverso accoppiamento della società ricorrente.

DIRITTO

Il ricorso non può essere accolto.

Preme preliminarmente evidenziare come la disciplina normativa in caso di ritiro di una squadra dal campionato appaia lacunosa. La lett. a) dell'art. 16 RGC regola, infatti, l'ipotesi di ritiro “prima della fine del girone d'andata”, mentre la successiva lett. b) regola l'ipotesi di ritiro “durante il girone di ritorno”. Viene, quindi omessa la regolamentazione del periodo – come quello che ci occupa – nel quale il ritiro avvenga, come meglio precisato *infra*, tra la fine del girone di andata e l'inizio di quello del girone di ritorno.

Occorre, pertanto, procedere all'interpretazione delle norme, nei limiti delle opzioni ermeneutiche più corrette e ricorrendo, in particolare, a quanto disposto dall'art. 12 delle Preleggi, il quale fa riferimento ai seguenti due criteri concorrenti: 1) il significato proprio delle parole, secondo la connessione di esse (cui ha fatto unicamente richiamo la ricorrente, ma che non può essere, nel caso de quo, per i motivi indicati, di aiuto); 2) l' intenzione del legislatore (in linea, peraltro, con quanto previsto dall'art. 1362 c.c., in materia contrattuale).

Orbene, nella fattispecie in esame, risulta evidente, a parere di questa Corte, che l'intento del legislatore, al fine di preservare la regolarità dei campionati, non favorendo alcune squadre rispetto ad altre, sia stato quello di confermare i risultati delle gare disputate nel caso in cui la società ritirata abbia comunque concluso il girone di andata (incontrando, pertanto, tutte le altre squadre iscritte), e, al contrario, di annullare i risultati delle gare disputate in un girone, sia esso d'andata che di ritorno, nel caso in cui la società ritirata non abbia concluso detto girone (incontrando, pertanto, solo alcune delle altre squadre iscritte).

Tanto premesso, si appalesa parimenti evidente (come ha correttamente ritenuto il Giudice di prime cure, pur non avendo formalmente, ma solo implicitamente, motivato sul punto) che la norma da applicare al caso che ci occupa sia l'art. 16, lett. b) RGC, da intendersi come disciplinante l'ipotesi di ritiro dopo la fine del girone d'andata.

Su tale ultimo punto, la tesi della ricorrente sulla mancata conclusione di tale girone, ai fini della soluzione del caso de quo, non appare fondata. Alla luce di quanto sopra rilevato sulla "*ratio legis*", risulta, infatti, chiaro che a nulla può rilevare la mancata disputa, al momento del ritiro, di una gara del girone tra due squadre diverse dalla società ritirata.

Appare, infine, equa, considerando la scarsa chiarezza e la lacunosità delle norme in materia – che i competenti Organi di questa Federazione, non potranno, a parere di questa Corte, non prendere in considerazione – la restituzione alla società ricorrente della metà della tassa di reclamo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Dispone la restituzione della metà della tassa di reclamo.

Motivazione depositata il 26 gennaio 2024.

F.to Avv. Enrico VALENTINI - Presidente

F.to Avv. Augusto DI MARZANTONIO - Componente

F.to Avv. Gianluca Simeoni - Componente